



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Ultima modifica: Delibera AC n. 8 del 30/04/2007

Vicolo Catrisana, 6 - Loc. Musano 31040 TREVIGNANO (TV) - tel.0423 675700 - telefax 0423 675799
www.tvtre.it - email: segreteria@tvtre.it P.IVA 03019650260 - COD.FISC. 92007080267

INDICE

Capo I – NORME GENERALI	4
Articolo 1 – Ambito e scopo del Regolamento.....	4
Articolo 2 – Definizioni	4
Articolo 3 – Istituzione della tariffa.....	4
Capo II – COSTO E TARIFFE DEL SERVIZIO	5
Articolo 4 – Gestione e costo del servizio.....	5
Articolo 5 – Presupposto dell’applicazione della tariffa.....	5
Articolo 6 – Determinazione della tariffa ed obbligazione tariffaria	5
Articolo 6 BIS – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche	7
Articolo 6 TER – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche ..	7
Articolo 7 – Categorie di utenza	7
Capo III – APPLICAZIONE DELLA TARIFFA	8
Articolo 8 – Locali ed aree, oggetto della tariffa	8
Articolo 9 – Determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa	9
Articolo 10 – Esclusioni di carattere oggettivo	11
Articolo 11 – Soggetti obbligati al pagamento della tariffa.....	12
Articolo 12 – Utenze domestiche e numero degli occupanti.....	13
Articolo 13 – Riduzioni di tariffa.....	13
Articolo 14 – Agevolazioni e riduzioni per le utenze domestiche	14
Articolo 15 – Agevolazioni per la raccolta differenziata.....	14
Articolo 16 – Condizioni di esenzione diretta dalla tariffa, con sostituzione, nel pagamento al Gestore, da parte del Comune.....	15
Articolo 17 – Manifestazioni ed eventi	16
Articolo 18 – Tariffa giornaliera.....	16
Capo IV – DENUNCE, CONTROLLI, PENALITA’, RISCOSSIONE	17
Articolo 19 – Comunicazione di inizio e variazione della occupazione	17
Articolo 20 – Cessazione e rimborso.....	18

Articolo 21 - Attività di controllo	19
Articolo 22 – Penalità.....	20
Articolo 23 – Riscossione e conguaglio	21
Articolo 24 – Indennità di mora.....	21
Articolo 25 – Transazione di crediti.	21
Articolo 26 – Autotutela.....	21
Articolo 27 – Norme transitorie e finali	22
Articolo 28 – Entrata in vigore e norma di rinvio.....	22

Capo I – NORME GENERALI

Articolo 1 – Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani prevista dall'art. 238 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii. e dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158 nonché i rapporti tra utenza e Consorzio-Azienda nella figura di soggetto gestore del servizio. In particolare, determina la classificazione delle categorie, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, dei locali e delle aree in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani, nel rispetto dei criteri indicati dalle disposizioni vigenti.
2. Il presente Regolamento disciplina anche le modalità di riscossione, volontaria e coattiva, e le penalità previste per le violazioni.

Articolo 2 – Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intende:
 - per "tariffa", il corrispettivo dovuto per l'utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti;
 - per "gestore", il Consorzio-Azienda ovvero il soggetto che esplica le attività relative alla gestione dei rifiuti, secondo le norme statutarie e convenzionali in essere, nonché all'applicazione e riscossione della tariffa;
 - per "gestione" la raccolta, il trasporto il trattamento, lo stoccaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura ai sensi dell'art 183 del D.Lgs. 152/2006;
 - per "Decreto", il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - per "rifiuti", quelli urbani e assimilati agli urbani, come definiti e classificati dal comma 2, art. 184 del Decreto, nonché dalla deliberazione consortile adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 198, comma 2, lett. g) del Decreto;
 - per "metodo normalizzato", il criterio di determinazione della tariffa, approvato con il D.P.R. 27/04/1999, n. 158;
 - per "servizio", il servizio di gestione dei rifiuti;
 - per "Bacino", l'ambito spaziale di servizio e di utenza formato dai Comuni associati al Consorzio-Azienda.

Articolo 3 – Istituzione della tariffa

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, trasporto, trattamento, stoccaggio, recupero e smaltimento degli stessi, mediante la forma consortile, è istituita la tariffa, adottata ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto e del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La tariffa viene stabilita, per ogni singola categoria d'utenza, sulla base del Piano Finanziario predisposto dal gestore e nell'osservanza dei parametri specificati dal D.P.R. 158/1999, con deliberazione assembleare, da adottarsi nei termini fissati da norme di legge per l'approvazione del Bilancio di previsione ed avente validità annuale.

3. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio-Azienda disciplina ogni ulteriore modalità applicativa della tariffa non espressamente stabilita dal presente Regolamento o dalla delibera Assembleare di cui al precedente comma.

Capo II – COSTO E TARIFFE DEL SERVIZIO

Articolo 4 – Gestione e costo del servizio.

1. Il Consorzio-Azienda provvede a tutte le attività richieste per le varie fasi della gestione del servizio, nel rispetto delle norme del regolamento tecnico che disciplina il servizio medesimo.
2. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal regolamento tecnico di cui al comma 1. Nelle zone in cui il servizio è regolarmente istituito trova correlativa e automatica applicazione la tariffa.
3. Nel caso di mancata deliberazione della tariffa nei termini di cui all'articolo precedente, si intendono prorogate le tariffe già in vigore.
4. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è integralmente coperto dal gettito della tariffa.

Articolo 5 – Presupposto dell'applicazione della tariffa

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione, la conduzione, detenzione o la proprietà di locali costituenti l'immobile principale e/o sua pertinenza (intendendosi per tale il solo garage) e/o accessorio (porticato o tettoia), a qualunque uso adibiti ed esistenti sul territorio consortile in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso. La tariffa è, altresì, dovuta per le aree scoperte operative così come previsto dal presente Regolamento e in particolare all'articolo 7, comma 6. Le utenze domestiche con i locali pertinenziali e/o accessori di cui sopra, i quali abbiano una superficie incidente almeno il 20% su quella complessiva, possono godere di un'articolazione tariffaria complessivamente ridotta e determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 2. Il soggetto passivo che intenda beneficiare di tali riduzioni tariffarie deve presentare apposita richiesta documentata entro il 31 dicembre. Le richieste complete effettuate entro il 31 dicembre produrranno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Ove l'esiguità temporale e/o difficoltà procedurali non consentano l'immediato aggiornamento della situazione dell'utente, il tutto sarà conguagliato nel successivo esercizio.
2. Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con o senza area scoperta di pertinenza, la tariffa è dovuta anche quando, nella zona in cui è attivato il servizio, è situata soltanto la strada di accesso ai suddetti fabbricati.
3. La tariffa è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso, salvo quanto previsto dal presente Regolamento, nonché per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune dei centri commerciali integrati o per le multiproprietà.
4. L'occupazione o la detenzione dei locali si presume con la semplice presenza di mobilio e/o attrezzature e/o impianti e/o l'allacciamento anche ad un solo servizio di rete.

Articolo 6 – Determinazione della tariffa ed obbligazione tariffaria

1. La tariffa delle singole utenze è composta da una parte:

- fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti;
- variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Per tutti i comuni aderenti al Consorzio Azienda entrambi le parti, fissa e variabile, sono composte da una quota relativamente ai costi per l'esecuzione dei servizi standard e comuni a tutte le utenze e da un eventuale *addendum* per i soli Comuni che richiedano servizi aggiuntivi.

2. Il Consorzio Azienda, con apposita delibera dell'Assembleare Consortile, provvede a determinare i coefficienti $K_a(n)$ (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze domestiche), $K_b(n)$ (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze domestiche), $K_c(ap)$ (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze non domestiche) e $K_d(ap)$ (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze non domestiche), di cui all'allegato 1 al D.P.R. 158/99.
2. BIS Le Amministrazioni comunali possono indicare i coefficienti di attribuzione nell'intervallo di cui al D.P.R. 158/99 per l'attribuzione della quota relativa agli eventuali servizi aggiuntivi per le varie categorie sulla base di valutazioni di congruenza tra la natura dell'attività considerata, la finalità di copertura dei costi di tali servizi e la produzione di rifiuto da parte delle stesse. In mancanza di tali indicazioni entro 10 giorni dalla data di deliberazione dell'Assemblea Consortile di cui al punto precedente si applicano i medesimi coefficienti come determinati dall'Assemblea stessa.
2. TER La tariffa viene determinata avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti al 1° gennaio dell'anno di riferimento, ovvero sulla base dei dati più aggiornati all'atto della determinazione della tariffa. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell'anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per l'anno in corso.
- 2.QUATER Qualora, nel corso dell'anno, per comprovati eventi imprevedibili e contingenti non dipendenti dal gestore, si verificassero minori entrate ovvero un costo di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, tali da non consentire l'integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, il Consorzio Azienda, previa verifica dell'esistenza di eventuali economie nella gestione del servizio, ovvero di appositi accantonamenti previsti per l'anno di competenza, che possano evitare la modifica tariffaria, potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 54, comma 1-bis, D.Lgs. 446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento. La modifica tariffaria non ha comunque effetto retroattivo.

Nel caso gli accantonamenti disponibili fossero insufficienti ed il Consorzio Azienda non ritenesse opportuno rideterminare le tariffe, ovvero ricorrere ad eventuali fondi disponibili nel bilancio, l'eventuale perdita di esercizio sarà ripianata imputandone l'importo nei costi relativi al servizio dell'anno successivo.

Eventuali maggiori introiti verificati a consuntivo rispetto al costo del servizio, salva l'ipotesi in cui siano destinati alla costituzione di apposito accantonamento, sono allo stesso modo scomputati in diminuzione dalla base di costo su cui calcolare le tariffe per l'anno successivo, decurtando in modo proporzionale le varie configurazioni di costo, così come riportate nel Piano finanziario.
3. La tariffa è commisurata ad anno solare e corrisponde ad una autonoma obbligazione da parte del soggetto passivo ed è applicata e riscossa dal Consorzio-Azienda.
4. L'obbligo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale si è verificato uno dei presupposti di cui all'art. 5 comma 1, e perdura sino alla cessazione dello stesso come previsto nell'articolo 20.

5. La tariffa, per la sua parte fissa, è dovuta per l'intero anno anche nel caso in cui i locali, purché agibili, siano temporaneamente chiusi o l'uso degli stessi o delle aree operative sia temporaneamente sospeso. La documentazione attestante la chiusura o la sospensione dell'uso dei locali ha valenza annuale a partire dalla data di ricevimento da parte del Consorzio Azienda.

Articolo 6 BIS – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti ($Ka(n)$) ed alla superficie dei locali, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.
2. La parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è invece determinata, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento ($Kb(n)$) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza.
3. Sino a quando non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si applica il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell'allegato 1) al suddetto D.P.R. 158/1999, da stabilirsi ai sensi dell'art. 8 comma 3 del presente regolamento.

Articolo 6 TER – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. La parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività ($Kc(ap)$), per unità di superficie assoggettabile a tariffa.
2. La parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Tuttavia, fino a quando non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività ($Kd(ap)$).
3. Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti $Kc(ap)$ e $Kd(ap)$ sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 Codice civile, derivanti da precise e concordanti analogie.
4. Per le utenze mercatali si utilizza la medesima tipologia di calcolo adottata per le altre utenze non domestiche, adeguata al fatto che, ai fini della determinazione della copertura dei costi loro imputabili, deve essere considerato il gettito derivante dall'applicazione della tariffa giornaliera espressa in Euro/mq/giorno, anziché da quella annuale. Conseguentemente le tariffe applicabili a tali tipologie di utenza sono determinate separatamente rispetto alle tariffe delle restanti tipologie di utenze non domestiche. Il costo complessivo loro imputabile è detratto dal costo complessivo delle altre utenze non domestiche.

Articolo 7 – Categorie di utenza

1. La classificazione dei locali e delle aree, in relazione alla loro destinazione d'uso e, conseguentemente, alla omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, avviene applicando i criteri ed

- i coefficienti del metodo normalizzato. Le attività non comprese nella elencazione suddetta sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti.
2. Per la definizione della classificazione in categorie di attività, si fa riferimento alle autorizzazioni all'esercizio dell'attività rilasciate dagli organi competenti, fatte salve le reali attività merceologiche svolte, che potranno essere accertate dal Gestore.
 3. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato sulla visura camerale che deve essere consegnata al Gestore dall'utente richiedente. Quest'ultimo può presentare in luogo della visura camerale apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione.
 4. Il Gestore applica la tariffa articolata per categorie qualora in un unico complesso unitario vi siano superfici operative classificabili in base al D.P.R. 158/99. Al fine di consentire al Gestore di applicare l'articolazione tariffaria, il soggetto passivo deve presentare la documentazione completa necessaria entro il 31 dicembre. Le comunicazioni effettuate in ritardo rispetto a detto termine, produrranno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Ove l'esiguità temporale e/o difficoltà procedurali non consentano l'immediato aggiornamento della situazione dell'utente, il tutto sarà conguagliato nel successivo esercizio.
 5. Ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice Istat dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (Camera di Commercio, ecc.) relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempre che tali certificazioni non contrastino con la reale attività merceologica esercitata, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso il competente ufficio dell'Agenzie delle Entrate.
 6. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessorie dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale. Devono intendersi "in rapporto funzionale" le aree scoperte che, oggettivamente valutate, risultino essere intrinsecamente essenziali all'attività medesima quali: il giardino attrezzato per un pubblico locale; le aree di stoccaggio *containers* per un'attività di autotrasporti; il "parcheggio" adibito ad esposizione per una rivendita auto, etc..

Capo III – APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 8 – Locali ed aree, oggetto della tariffa

1. Fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 10, costituiscono oggetto per l'applicazione della tariffa tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se abusivi agli effetti della legislazione vigente.
2. Costituiscono pure oggetto della tariffa:
 - le aree coperte, anche se aperte su almeno un lato, quali, a titolo esemplificativo, i porticati, i passaggi coperti per il collegamento fra edifici, i chioschi e le tettoie di protezione merci o materie prime; sono comunque considerate aree coperte, oltre a quelle fisicamente coperte da tetto o tettoia, anche i poggioni (o terrazze) interclusi fra muri (su tre lati) e coperti da altri aggetti (sporgenze, poggioni del piano superiore) del fabbricato (comunemente definite logge);

- le aree scoperte operative, in quanto utilizzate o destinate, in modo autonomo e non occasionale, all'esercizio di attività economiche e/o professionali¹;
 - le aree scoperte ove sono state insediate costruzioni non stabilmente infisse al suolo o nel suolo ma che per loro natura siano in grado di produrre rifiuti.
3. Sono, invece, oggettivamente esclusi dalla tariffa i locali e le aree incapaci, per loro natura e/o caratteristiche e/o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti ovvero di produrre rifiuti in quantità non apprezzabile secondo la comune esperienza: i locali utilizzati da enti ed istituzioni religiose riconosciute dallo Stato, limitatamente alla superficie adibita allo svolgimento del rito prescritto dai dogmi delle diverse religioni; le sale di esposizione dei musei, pinacoteche e simili.

Articolo 9 – Determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa

1. L'individuazione dei dati relativi alle superfici da utilizzare per la determinazione della tariffa è effettuata avendo riguardo alla superficie dei locali e delle aree di cui al precedente articolo.
2. Per le utenze domestiche la superficie dei locali è misurata sulla base della superficie di calpestio e a filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, rispettivamente per difetto o per eccesso, se la frazione della superficie medesima risulti pari o inferiore ovvero superiore a mq 0,50 (zerovirgolacinquanta).
3. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa delle utenze non domestiche è misurata come segue:
 - a. per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali;
 - b. per le aree scoperte operative utilizzate ai fini dell'attività, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali costruzioni che vi insistono.

Le aree adibite ad impianti di distribuzione di carburanti sono assoggettate alla tariffa nella misura convenzionale di 30 mq per colonnina di distribuzione, anche multipla, a prescindere dall'eventuale copertura. Resta confermato l'assoggettamento alla tariffa con i criteri dei locali utilizzati dai gestori come depositi, market, bar, autofficina e simili.

Nella determinazione della superficie ai fini della applicazione della parte variabile della tariffa non si tiene conto di quella superficie ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Per le superfici delle attività di seguito elencate per le quali risulta difficile determinare la superficie sulla quale si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in quanto le operazioni che determinano la produzione di tali rifiuti non sono esattamente localizzate, si applica una riduzione della superficie limitatamente alla parte variabile della tariffa nelle percentuali sottoindicate (con esclusione pertanto dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti speciali):

ATTIVITA'	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
falegnamerie	30%

¹ Esempio: le aree adibite a campeggi, parcheggi a pagamento, dancing, cinema all'aperto, magazzini o deposito di merci e materiali o prodotti finiti, destinati alla commercializzazione, eccetera.

autofficine di elettrauto	30%
lavanderie	30%
Laboratori odontotecnici	30%
attività commerciali con produzione di rifiuti di origine animale	30%
autofficine meccaniche	50%
officine metalmeccaniche	50%
Laboratori litotipografici	50%
laboratorio vetri e specchi	50%
verniciatura	70%
autocarrozzerie	80%
galvanotecnica e trattamento metalli	80%
fonderie	80%
marmista	80%
qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente articolo:	30%

La domanda per ottenere tale riduzione di superficie deve essere presentata una sola volta, salvo non intervengano variazioni che influiscano sull'applicazione e il calcolo della tariffa in base al presente articolo. La stessa domanda deve essere corredata da:

- a. planimetrie quotate indicanti l'intera superficie occupata e la superficie per la quale si richiede la riduzione;
- b. documentazione contrattuale indicante quantità e qualità dei rifiuti smaltiti a mezzo di ditta autorizzata dall'organo competente;
- c. documentazione commerciale (fatture, bolle, MUD, Formulari etc.) comprovante l'avvenuto smaltimento.

Le riduzioni delle superfici per rifiuti speciali non assimilati del presente articolo sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria con valenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della documentazione completa. In caso di denuncia integrativa o di variazione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui si svolgono anche attività economiche e/o professionali, ivi compresi gli affittacamere "non professionali", la tariffa è commisurata alle diverse

superfici adibite a civile abitazione e/o attività economiche e/o professionali, con riferimento alle specifiche categorie di appartenenza, salvo quanto stabilito dal successivo art. 10.

Articolo 10 – Esclusioni di carattere oggettivo

1. Ai fini del calcolo della superficie di cui al precedente articolo 9, non si prendono in considerazione:

- con riguardo ai locali, oltre a quelli indicati nel comma 3 dell'articolo 8:
 - a) le unità immobiliari (sia domestiche sia non domestiche) prive di mobili, suppellettili, arredi ed attrezzature, chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi di rete purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra;
 - b) delle abitazioni dichiarate non agibili o inabitabili dagli uffici comunali o aventi altezza non superiore a metri 1,50²;
 - c) impianti tecnologici quali centrali o cabine elettriche, centrali termiche e condizionamento o simili, vani ascensori, silos, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, ponti per l'elevazione di macchine e automezzi e simili ove di regola, non si abbia presenza umana;
 - d) locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi, con produzione di rifiuti speciali non assimilati condotti da imprenditori agricoli o coltivatori diretti;
 - e) di fatto non utilizzati, per i quali sono stati rilasciati permessi a costruire o sono state presentate D.I.A. al protocollo comunale per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, a partire dalla data del verbale di inizio lavori, limitatamente al periodo di validità del provvedimento autorizzativo e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori e purché i lavori relativi abbiano avuto una durata superiore a 30 giorni;
 - f) i locali degli impianti sportivi e delle palestre, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per la pratica dell'attività agonistico-sportiva. Non rientrano in tali esclusioni gli ingressi coperti, gli spogliatoi, le gradinate e le tribune coperte;
 - g) i locali comuni del condominio di cui all'art. 1117 Codice Civile, a condizione che non siano utilizzati in via esclusiva;
- con riguardo alle aree:
 - h) le aree impraticabili o in abbandono o delle quali si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
 - i) le terrazze scoperte e simili;
 - j) le aree scoperte non presidiate o adibite a mero deposito di materiale in disuso;
 - k) utilizzate come deposito di veicoli da demolire;
 - l) le aree scoperte degli impianti sportivi di cui alla precedente lettera "f" ad eccezione delle tribune scoperte;
 - m) le aree scoperte adibite a verde;
 - n) le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - o) le parti di aree adibite a titolo gratuito a parcheggio dipendenti e clienti;

² quali soffitte (aventi un'altezza media inferiore o uguale a 1.50 mt, senza opere di finitura e tramezzatura interne), ripostigli e simili fra i quali rientrano anche i locali non finiti ovvero al grezzo (privi di intonacatura, serramenti etc.).

Articolo 11 – Soggetti obbligati al pagamento della tariffa

1. La tariffa è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo³ occupa, usa, detiene o conduce locali e/o aree, costituenti presupposto ai sensi dell'articolo 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune, nonché tra proprietario e conduttore, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non provveda al pagamento della tariffa. Per nucleo familiare si intende l'insieme di tutti coloro che sono residenti e/o coabitanti nella stessa abitazione anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento:
 - per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la denuncia di utilizzo del servizio di cui all'articolo 19 oppure il proprietario dell'immobile se persona diversa nell'ipotesi in cui il conduttore non provveda al pagamento della tariffa;
 - per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica ovvero il rappresentante di ogni altro ente senza personalità giuridica oppure il proprietario dell'immobile se persona diversa nell'ipotesi in cui il conduttore non provveda al pagamento della tariffa.
3. Nel caso di insediamento abusivo il titolare delle aree è responsabile in solido con il conduttore del costo del servizio.
4. Per le parti comuni del condominio la denuncia e la tariffa sono dovute da coloro che occupano o detengono le parti comuni in via esclusiva o comunque dai detentori degli alloggi in condominio. Sono escluse dall'applicazione della tariffa le aree rientranti nell'art. 1117 del Codice Civile a condizione che non siano utilizzate in via esclusiva.
5. Il soggetto che gestisce i servizi comuni:
 - di una multiproprietà è tenuto a presentare la denuncia ed è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree in uso comune e per i locali ed aree in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, i quali ultimi, in caso di inottemperanza ai suddetti obblighi da parte del soggetto che gestisce i servizi comuni, sono tenuti ad attivarsi per la parte di loro singola competenza, ovvero a provvedere alla denuncia e pagare la tariffa relativamente ai locali ed aree in uso esclusivo e alle corrispondenti quote millesimali;
 - di un centro commerciale integrato è tenuto a presentare la denuncia ed è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree in uso comune; in caso di inottemperanza a detti obblighi, i singoli occupanti o detentori dei locali od aree in uso esclusivo sono tenuti ad attivarsi per la parte di loro singola competenza, ovvero a provvedere alla denuncia e pagare la tariffa relativamente alle corrispondenti quote millesimali;
6. Per le abitazioni e relative pertinenze o accessori, locate ammobiliate a non residenti, la tariffa è dovuta dal proprietario dei locali per l'intero anno anche in caso di locazioni per periodi inferiori all'anno.
7. Per i locali e le relative aree, destinati ad attività ricettive alberghiere o analoghe (residence, affittacamere e simili), la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.
8. Per le abitazioni tenute a disposizione, ammobiliate e/o allacciate ad uno dei servizi di rete la tariffa è dovuta da colui che tiene a disposizione l'abitazione ed è applicata considerando un numero di occupanti pari a due (2), salvo diversa indicazione in aumento.
9. Per quanto riguarda l'utenza domestica si presume che l'occupazione o conduzione sia in essere, senza la possibilità di prova contraria, fin dalla data di stipula del contratto di locazione, ovvero se antecedente, dalla data di richiesta di residenza anagrafica o dalla data di qualsiasi altro atto che faccia presumere l'inizio dell'utilizzazione.

³ Proprietà, usufrutto, diritto di abitazione, comodato, locazione, affitto, situazione di fatto, eccetera.

10. Per quanto riguarda l'utenza non domestica si presume, senza la possibilità di prova contraria, che l'utilizzo dei locali sia avvenuto dalla data di concessione o autorizzazione all'esercizio, ovvero, se antecedente, dalla data di stipula del contratto di locazione o da quella di presentazione della denuncia di inizio attività o da quanto risulta dichiarato alla Camera di Commercio o da qualsiasi altro documento che comprovi la disponibilità delle aree e dei locali in questione.

Articolo 12 – UtENZE domestiche e numero degli occupanti

1. Ai fini del presente Regolamento, sono “utenze domestiche attive” le abitazioni di dimora abituale del soggetto obbligato e dei suoi familiari iscritti al primo gennaio di ogni anno nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune; sono “utenze domestiche non attive” le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza anagrafica, nonché le abitazioni secondarie dei soggetti residenti (seconda casa) e gli alloggi dei cittadini residenti all'estero.
2. Per le utenze domestiche attive, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici dei vari Comuni consorziati ed è desunto dalle iscrizioni anagrafiche risultanti al 1° gennaio dell'anno di competenza, ovvero, se successiva, alla data di iscrizione anagrafica; comunque, è fatto salvo il conguaglio di cui all'articolo 23, comma 3, per le variazioni del numero dei componenti intervenute in corso d'anno⁴. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà. Per le persone non residenti, che si aggiungono temporaneamente ai componenti del nucleo residente con permanenza superiore a 60 giorni, il soggetto di cui all'articolo 11 presenta apposita denuncia.
3. Se il numero dei componenti il nucleo familiare muta nel corso dell'anno senza che tale evento comporti una variazione anagrafica, il soggetto passivo può presentare apposita richiesta correlata dall'attestazione dell'ente presso il quale è stato stabilito il proprio domicilio finalizzata ad ottenere una riduzione temporanea nei seguenti casi:
 - Utenti che dimorano stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;
 - Utenti che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero, purché per almeno 90 (novanta) giorni consecutivi.

Dette richieste hanno efficacia dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della stessa anche se le documentazioni e gli eventi rilevanti presentano data risalente. Tale richiesta ha validità annuale e pertanto deve essere ripresentata alla scadenza.

4. Per le utenze domestiche non attive, residenti o meno nel Comune, si applica lo stesso criterio tariffario determinato per quelle attive, considerando però, un numero di occupanti convenzionale pari a 2 (due) salvo diversa comunicazione in aumento.
5. Per le utenze domestiche, intestate a soggetti non residenti nel Comune, costituite unicamente da garage, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, il numero degli occupanti è pari a due (2). Le utenze domestiche, intestate a soggetti residenti nel Comune, costituite da garage, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, se ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione, il numero degli occupanti è pari a quello dell'abitazione di residenza fatto salvo quanto previsto dall'art 5, comma 1 del presente Regolamento.

Articolo 13 – Riduzioni di tariffa

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio è istituito ed attivato come previsto ai sensi del regolamento tecnico di cui all'art. 4, comma 1.

⁴ Nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio anche all'interno dello stesso Comune, eccetera.

2. Qualora la distanza effettiva tra il punto di conferimento e l'accesso principale della proprietà superi i 500 (cinquecento) metri, il coefficiente tariffario di riduzione, per la sola parte variabile, è pari al 10%.
3. Per i locali e le aree scoperte delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, risultante dal provvedimento rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, si applica la tariffa giornaliera. Si applica la tariffa giornaliera -con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla data in cui è presentata la richiesta- anche per le attività che siano operative per non più di tre giorni la settimana. L'esercizio limitato dell'attività deve risultare da provvedimento autorizzatorio dell'Ufficio comunale Attività Produttive. La limitata operatività (non superiore ai tre giorni la settimana) di alcune tipologie di attività, in mancanza dell'autorizzazione dell'Ufficio comunale, deve risultare da registri fiscali. La tariffa giornaliera è applicata in maniera presunta ed assoluta assumendo quale riferimento il numero delle giornate autorizzate moltiplicate n. 52 settimane annue, senza che rilevi il periodo feriale o la mancata apertura sporadica o programmata. La decorrenza applicativa avviene dal primo giorno del mese successivo alla data in cui è presentata la richiesta.
4. Nell'ipotesi in cui dovesse venire accertato l'utilizzo dei locali per un periodo di tempo eccedente il limite di 180 giorni all'anno, il gestore provvederà al recupero della tariffa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori, per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento, in cui tale riduzione per utilizzo stagionale sia stata accordata, salvo prova contraria da fornirsi da parte dell'utente.

Articolo 14 – Agevolazioni e riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa delle utenze domestiche che diventano non attive in corso d'anno di competenza per un periodo superiore o uguale a sei mesi, è ridotta per la sola parte variabile di un importo pari al 60%. Il soggetto obbligato deve produrre al Gestore la documentazione idonea a comprovare il protrarsi dell'assenza ovvero presentare apposita autocertificazione da rendere nei modi di legge che ha validità annuale dalla data di ricevimento della comunicazione e va ripresentata alla scadenza.
2. Nel caso in cui l'utenza domestica non attiva non richieda espressamente l'attivazione del servizio durante l'intero anno di competenza, in considerazione che l'eventuale e possibile occupazione - anche sporadica e per ridotte frazioni di mese - comporti, comunque, un qualche aggravio in termini quantitativi al complessivo servizio di raccolta, la parte variabile viene ridotta del 70%.

Articolo 15 – Agevolazioni per la raccolta differenziata

1. Ferma restando la copertura integrale del costo complessivo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti disposizioni, sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata. In particolare:
 - per le utenze domestiche, le modalità di calcolo delle agevolazioni derivano dalla composizione dei costi come previsti dal metodo normalizzato e scaturiscono dalla contabilità per costi come adottata dal Consorzio-Azienda; utilizzando siffatti criteri e calcoli è applicato uno sconto (sulla parte variabile della tariffa), pari al costo del mancato servizio di raccolta e di recupero della frazione organica dei rifiuti, a favore delle utenze che dichiarano di fare uso di compostiera domestica previa apposita comunicazione da effettuarsi sull'apposito modulo predisposto dal Gestore con validità dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della stessa con effetto fino a disdetta o revoca;

- l'abbandono dell'utilizzo della compostiera deve essere dichiarato sempre a mezzo di apposita comunicazione. Il Gestore ha la facoltà di effettuare appositi sopralluoghi al fine di verificare l'effettiva produzione e il relativo riutilizzo del compost nonché l'effettivo utilizzo di tale compostiera o di altri mezzi e modalità espressamente previsti dal vigente regolamento tecnico di cui al comma 1, art. 4. Le utenze domestiche che praticano il compostaggio possono ottenere una riduzione sulla parte variabile della tariffa pari al 30%.
- per le utenze non domestiche è applicato un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa, che non può comunque superare l'80%, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, comprova di avere avviato al recupero medesimo, ovvero all'autosmaltimento, ove consentito⁵. Tale riduzione potrà raggiungere il 100% qualora tutti i rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza vengano gestiti dal Gestore mediante apposita convenzione RSA. Al fine dell'applicazione della suddetta agevolazione, gli interessati sono tenuti a produrre al Gestore, entro il 30 aprile dell'anno successivo, una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con allegata l'attestazione di cui all'articolo 15, comma 1, seconda alinea, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al recupero, ovvero autosmaltiti, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti. Le riduzioni applicabili sono:

TIPOLOGIA DI RIFIUTO	SMALTIMENTO PRESSO TERZI (AUTOSMALTIMENTO) RIDUZIONE QUOTA VARIABILE	CONVENZIONE RSA RIDUZIONE QUOTA VARIABILE
SECCO	30%	36%
UMIDO	20%	28%
CARTA E IMBALLAGGI IN CARTONE	10%	13%
VETRO LATTINE	10%	13%
IMBALLAGGI IN PLASTICA	10%	10%

2. La riduzione, calcolata a consuntivo e secondo le modalità di cui al comma 1, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.
3. Su richiesta del Gestore, il produttore che ha beneficiato della riduzione deve presentare il modello unico di denuncia (M.U.D.) per l'anno di riferimento e l'attestazione dell'attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti.

Articolo 16 – Condizioni di esenzione diretta dalla tariffa, con sostituzione, nel pagamento al Gestore, da parte del Comune.

1. Il pagamento della tariffa al Consorzio-Azienda da parte del Comune, il quale si sostituisce al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della tariffa, avviene, a seguito di esplicita comunicazione comunale, nei seguenti casi:

⁵ La riduzione per il mancato conferimento della frazione secca è applicabile solamente quando venga provato – attraverso idonea documentazione (MUD) – il conferimento della stessa ad un soggetto che ne effettui l'attività di recupero.

- utenze domestiche attive, costituite da persone assistite economicamente ed individuate dal Comune, anche per categorie⁶;
 - locali e aree utilizzati da ONLUS⁷ a valenza socio-assistenziale;
 - locali e aree occupati o detenuti da utenze, a favore delle quali il Comune si avvalga della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali;
 - altre casistiche espressamente disciplinate dall'Amministrazione Comunale.
2. L'istanza per ottenere la sostituzione nel pagamento della tariffa deve essere presentata al Comune dal soggetto interessato entro 30 giorni dall'avverarsi del presupposto legittimante la sostituzione medesima. L'accoglimento della istanza da parte del Comune è tempestivamente comunicata al Gestore per gli adempimenti conseguenti. E' fatta salva, comunque, la sostituzione disposta d'ufficio dal Comune.
 3. Il versamento della predetta somma dovrà avvenire con la stessa scadenza di cui all'art. 23, senza possibilità di compensazione alcuna tra il Comune ed il Consorzio-Azienda per altri rapporti di credito/debito.

Articolo 17 – Manifestazioni ed eventi.

1. Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi (stadio comunale, Palasport e simili) e/o di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, la cui relativa produzione di rifiuti è speciale e variabile, in quanto è variabile il numero delle manifestazioni in corso d'anno, ovvero risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio dei rifiuti è effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni e/o il gestore dell'impianto e il Gestore del servizio, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.
2. In mancanza di stipula del contratto di cui al comma 1, la tariffa annuale è quella prevista per la relativa classe di attività e la superficie di riferimento è tutta l'area occupata, esclusa unicamente quella riservata ai praticanti la competizione sportiva, come indicato nell'articolo 10.

Articolo 18 – Tariffa giornaliera

1. E' istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, dovuta da tutte le utenze che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La tariffa è determinata annualmente in base ai seguenti criteri:
 - a) l'occupazione temporanea di locali e/o aree pubbliche è soggetta al pagamento di un corrispettivo per il solo fatto che il servizio sia erogato ed avviene con decorrenza dalla data di autorizzazione comunale per l'occupazione degli spazi di cui trattasi;
 - b) le utenze mercatali sono soggette all'applicazione di una tariffa determinata sulla base del D.P.R. 158/1999, del numero delle presenze annuali, della superficie e della tipologia di attività;

⁶ Per esempio: i nullatenenti ed in condizioni di accertato disagio economico grave; titolari esclusivamente di pensione sociale o minimo erogato dall'INSPS, le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale limitatamente ai locali direttamente abitati e con l'esclusione di quelli subaffittati.

⁷ Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

- c) per le utenze non domestiche di cui all'articolo 13, comma 3 del presente Regolamento, possono essere applicate, se richieste e attestate mediante idonea documentazione e autocertificazione, riduzioni sulla quota variabile.
3. La tariffa giornaliera è riscossa dal Gestore su tempestiva segnalazione effettuata dall'Ufficio Comunale competente ad autorizzare l'occupazione del relativo suolo.

Capo IV – DENUNCE, CONTROLLI, PENALITA', RISCOSSIONE

Articolo 19 – Comunicazione di inizio e variazione della occupazione

1. I soggetti di cui all'articolo 11 del presente Regolamento devono presentare apposita denuncia di inizio della occupazione di locali e/o aree, costituenti presupposto per l'applicazione della tariffa ai sensi dell'articolo 5, e siti nel territorio del Bacino.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non mutino i presupposti e gli elementi di applicazione della tariffa. In caso contrario, deve essere presentata denuncia di variazione, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti.
3. La denuncia di cui ai commi precedenti, redatta sul modulo predisposto dal Consorzio-Azienda e da questo messo a disposizione gratuitamente agli interessati, deve essere presentata al Consorzio-Azienda medesimo direttamente, tramite raccomandata R.R., a mezzo fax, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione dal Gestore, entro 60 giorni dall'avverarsi dei presupposti di cui all'art. 5, c. 1, ovvero alla data in cui è avvenuta la variazione. All'atto della presentazione della denuncia è rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.

3.BIS I dati da indicare nella denuncia sono:

a. Utenze domestiche:

- dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
- i dati identificativi degli occupanti dell'abitazione;
- ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali denunciati;
- data di inizio della conduzione, occupazione, detenzione o della variazione;
- generalità o denominazione del proprietario (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;
- estratto del contratto di affitto o contratto di compravendita dell'immobile;
- estremi catastali dell'immobile;
- copia della planimetria completa dell'immobile.

b. Utenze non domestiche:

- dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o suo delegato);
- dati identificativi dell'utenza (denominazione, codice fiscale, partita IVA, codice ISTAT dell'attività, iscrizione CCIAA e sede legale);
- attività svolta;

- indirizzo completo dell'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree denunciati;
 - data di inizio della conduzione, occupazione, detenzione o della variazione;
 - generalità o denominazione del proprietario (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;
 - estratto del contratto di affitto o contratto di compravendita dell'immobile;
 - estremi catastali dell'immobile;
 - copia della planimetria completa dell'immobile.
4. La denuncia d'inizio o di variazione deve essere compilata con indicazione completa di tutti gli elementi e dati richiesti dal modulo di cui al precedente comma (se necessario da documentarsi) e deve essere sottoscritta da persona avente titolo legale.
 5. In caso di mancata presentazione della denuncia, il Gestore determina in via presuntiva le superfici occupate (metri quadri medi consortili della categoria a cui si riferisce l'utenza maggiorati del 100%) e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche che l'occupazione, la conduzione, la detenzione abbiano avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.
 6. Non sono ritenute valide, ai fini del presente Regolamento, le denunce presentate con modulistica diversa e/o ad uffici diversi da quelli comunque predisposti dal Gestore.
 7. L'erede, che continua ad occupare i locali e/o le aree già assoggettati a tariffa a carico del soggetto defunto, ha il solo obbligo di comunicare gli elementi di novità.
 8. L'amministratore del condominio e il soggetto responsabile del pagamento della tariffa di cui al comma 5 dell'articolo 11 sono tenuti a presentare al Gestore, entro la prima decade del mese di gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e/o aree del condominio, dei locali in multiproprietà e del centro commerciale integrato⁸.
 9. Fatto salvo il potere/dovere di rettifica eventuale, i dati e gli elementi indicati nelle denunce d'inizio o di variazione, debitamente sottoscritte, autorizzano il Gestore a determinare, sulla base degli stessi, la tariffa dovuta senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.

Articolo 20 – Cessazione e rimborso.

1. Il soggetto passivo o i suoi familiari, conviventi o incaricati, da questo all'uopo autorizzati mediante regolare delega scritta, devono presentare al Gestore la denuncia di cessazione della occupazione o conduzione, entro 30 giorni dalla cessazione medesima, debitamente compilando l'apposito modulo predisposto dal Gestore.

1.BIS La denuncia di cessazione deve essere compilata con indicazione completa di tutti gli elementi e dati richiesti dal modulo di cui al precedente comma (se necessario da documentarsi) e deve essere sottoscritta da persona avente titolo legale.

1.TER I dati da indicare nella denuncia sono:

a. Utenze domestiche:

- i dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza, eventuale delega);
- i dati identificativi degli occupanti dell'abitazione;
- la data della cessazione;

⁸ Nonché i relativi millesimi.

- le generalità o la denominazione del proprietario (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;
 - estratto del contratto di locazione o contratto di compravendita dell'immobile o cessione di fabbricato;
 - indicazione del nuovo recapito del soggetto passivo;
 - copia dell'ultima fattura TIA per l'immobile da cessare.
- b. Utenze non domestiche:
- dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o suo delegato);
 - dati identificativi dell'utenza (denominazione, codice fiscale, partita IVA, codice ISTAT dell'attività, iscrizione CCIAA, sede legale);
 - indirizzo completo dell'ubicazione dei locali e/o aree oggetto della denuncia;
 - data cessazione;
 - generalità o denominazione del proprietario (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;
 - estratto del contratto di locazione o contratto di compravendita dell'immobile o cessione di fabbricato;
 - indicazione del nuovo recapito del soggetto passivo;
 - copia dell'ultima fattura TIA per l'immobile da cessare.
2. La cessazione dei presupposti di cui all'art. 5, c. 1 per l'applicazione della tariffa debitamente comunicata al Gestore e dallo stesso accertata, dà diritto al rimborso della parte di tariffa, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui si è verificata.
 3. La comunicazione di cessazione, debitamente accertata, effettuata in ritardo rispetto al termine di cui al comma 1 dà diritto al solo rimborso della parte di tariffa a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di avvenuta comunicazione, sempre che l'obbligo tariffario non sia stato assolto da terzi.
 4. La mancata comunicazione di cessazione di cui il Gestore viene comunque a conoscenza, poiché si è verificato il subentro di altro soggetto nei medesimi locali, dà diritto al rimborso con decorrenza dall'inizio della nuova utenza.
 5. L'utente può richiedere al Gestore il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento.

Articolo 21 - Attività di controllo

1. Il Gestore esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della tariffa dal punto di vista sia soggettivo sia oggettivo.
2. A tale scopo il Gestore può nei confronti del soggetto passivo:
 - richiedere l'esibizione dei contratti di locazione o affitto o delle eventuali scritture private, al fine di accertare la data d'inizio dei presupposti per l'applicazione della tariffa di cui all'art. 5;
 - richiedere copia delle planimetrie catastali, atta ad accertare le superfici occupate;
 - richiedere notizie relative ai presupposti applicativi della Tariffa, non solo agli occupanti o detentori, ma anche, se diversi, ai proprietari dei locali e delle aree;
 - invitarlo a comparire di persona, per fornire prove e delucidazioni o chiarimenti;
 - accedere, previ accordi o intese, alle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori di servizi a rete.

3. Qualora sia necessario verificare, all'interno delle unità immobiliari, elementi rilevanti per l'applicazione della tariffa, diversamente non accertabili, previo consenso dell'interessato, personale dipendente del Gestore potrà accedere alla proprietà privata, purché munito di apposito tesserino di riconoscimento.
4. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'articolo 2727 del codice civile.
5. Qualora il soggetto passivo ometta di presentare la denuncia d'inizio della occupazione, conduzione ecc., ovvero la denuncia presentata risulti essere infedele o incompleta, il Gestore provvede ad inviare, anche tramite raccomandata R.R., un'apposita comunicazione all'utente. Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'utente ha 30 giorni di tempo per provvedere alla regolarizzazione della sua posizione restituendo la predetta comunicazione firmata per accettazione ovvero, se in disaccordo, inviando al Gestore apposita nota con le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica del provvedimento *de quo*.
6. Il Gestore, decorso il suddetto termine di 30 giorni e salvo l'ultimo inciso di cui al comma precedente, procede ad emettere nei confronti dei soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione, compresi quelli che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura in base agli elementi indicati nella comunicazione medesima; in tal caso le maggiori somme richieste sono considerate a titolo di penale e quindi non restituite.

Articolo 21 –BIS Cooperazione tra enti

1. E' fatto obbligo al soggetto gestore del servizio idrico di comunicare al Gestore, a cadenza mensile, gli allacciamenti di utenze, con specifica evidenziazione delle utenze riguardanti le seconde case.
2. E' fatto obbligo all'ufficio dell'Anagrafe Comunale di comunicare al Gestore, a cadenza mensile, ogni variazione intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio anche all'interno dello stesso Comune, e simili.
3. E' fatto obbligo all'ufficio Commercio Comunale di comunicare al Gestore, a cadenza mensile, ogni rilascio di licenza e/o variazione di autorizzazione all'esercizio di attività.
4. E' fatto obbligo all'ufficio di Polizia Locale, all'atto del sopralluogo per certificare l'iscrizione anagrafica e quella per lo svolgimento dell'attività produttiva, di consegnare all'utenza il modulo di denuncia predisposto e fornito dal Gestore in duplice copia per il quale è rilasciata ricevuta di ritiro.

Articolo 22 – Penalità.

1. A titolo di risarcimento per il danno finanziario e per gli oneri di accertamento d'ufficio e di riscossione, il Gestore applica:
 - a) In caso di omessa denuncia una penale del 100% della tariffa dovuta. In ogni caso l'ammontare minimo della penale non potrà essere inferiore a € 100,00;
 - b) In caso di infedele denuncia una penale del 50% della maggiore tariffa dovuta. In ogni caso l'ammontare minimo della penale non potrà essere inferiore a € 75,00.
 - c) Nel caso di denuncia tardiva presentata oltre i termini previsti dal Regolamento, ma comunque entro un anno, una penale pari al 20% della tariffa dovuta. In ogni caso l'ammontare minimo della penale non potrà essere inferiore a € 50,00.
 - d) Ove la tardiva denuncia pervenga oltre un anno una penale pari al 50% della tariffa dovuta. In ogni caso l'ammontare minimo della penale non potrà essere inferiore a € 75,00..
 - e) In caso di omessa o tardiva denuncia degli elementi determinanti per la composizione della tariffa una penale pari a € 50,00.

Articolo 23 – Riscossione e conguaglio

1. Il Gestore provvede alla riscossione, volontaria e coattiva, della tariffa tramite il Cassiere-Tesoriere del Consorzio-Azienda, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge di cui all'art. 52 e ss. del D.Lgs. n. 446/1997 e ss.mm. ed int..
2. L'ammontare annuo della tariffa, dovuta dal soggetto obbligato, è normalmente suddiviso in due emissioni, la prima di importo non inferiore al 65% di quanto dovuto annualmente.
3. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, possono essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo, salvo che per le utenze non domestiche cessate in corso d'anno che lo richiedono e le utenze domestiche il cui effettivo credito sia inferiore al 50% di quanto addebitato in acconto.

Articolo 24 – Indennità di mora

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine indicato dal Gestore, che, comunque, non può essere inferiore a 30 (trenta) giorni rispetto alla data di emissione. In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento della tariffa, il Gestore provvederà ad addebitare una indennità di mora in misura pari all'8% dell'importo non versato o tardivamente versato, riducibile al 4% se il ritardo non supera i 30 giorni dalla scadenza.
2. Per il recupero dei crediti e per la riscossione coattiva il Gestore può avvalersi di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare le eventuali spese sostenute dal Consorzio-Azienda per solleciti od altro per invio tramite Raccomandata R.R., sono direttamente imputabili all'utenza.
3. Per le utenze domestiche sono inoltre dovuti gli interessi legali aumentati del 3% a partire dal 31° giorno dalla data di scadenza.
4. Per le utenze non domestiche sono inoltre dovuti gli interessi per ritardato pagamento nella misura fissata dal D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. a partire dal 31° giorno dalla data di scadenza.

Articolo 25 – Transazione di crediti.

1. Il Direttore del Consorzio-Azienda può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione direttamente fino ad un importo di Euro 1000 (mille), con un incasso non inferiore al 60% del dovuto. Transazioni per importi superiori, ovvero per incassi inferiori al 60% del dovuto, devono essere disposte previo atto scritto di indirizzo da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 26 – Autotutela.

1. Il Direttore del Consorzio-Azienda può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della tariffa, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza del Consorzio-Azienda;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo della soccombenza;
 - e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il Direttore, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Consorzio-Azienda, può esercitare il potere di autotutela ai sensi del comma 1.
 4. Nel caso di giudicato favorevole al Consorzio-Azienda, l'annullamento dell'atto è consentito con esclusivo riferimento agli eventuali motivi di illegittimità che non abbiano formato oggetto della pronuncia dei giudici.

Articolo 27 – Norme transitorie e finali

1. Sono soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente Regolamento.
2. Il Gestore applica le tariffe deliberate dall'Assemblea, le quali, in via transitoria, sono determinate ripartendo l'importo relativo alla quota fissa da coprire tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base delle decisioni dell'Assemblea stessa.

Articolo 28 – Entrata in vigore e norma di rinvio

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo, è pubblicato nei modi di legge ed entra in vigore a decorrere dall'esercizio 2007.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. nonché al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e alle disposizioni di legge vigenti.